

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E BIOINGEGNERIA

(ai sensi del Regolamento delle Strutture Scientifiche emanato con D.R. n. 1306/2001-2002 del 29/10/2002 – modificato con D.R. N. 492/2005-2006 del 9 febbraio 2006)

(**Ultima modifica:** delibera del Consiglio di Dipartimento del 31 maggio 2010)

Articolo 1

(Finalità)

1. Il Dipartimento Chirurgia e Bioingegneria , istituito con D.R. n. 434 del 28/03/2002, promuove e coordina l'attività di ricerca e assistenza e concorre all'attività didattica nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari: MED/18 Chirurgia Generale, MED/21 Chirurgia Toracica, MED/23 Chirurgia Cardiaca, MED/41 Anestesiologia, ING/INF06 Bioingegneria Elettronica ed Informatica, BIO/09 Fisiologia (Alimentazione e Nutrizione Umana), secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 2

(Organi)

2. Sono organi necessari del Dipartimento:

- Il Direttore;
- Il Consiglio.

Articolo 3

(Il Direttore)

1. Il Direttore svolge le funzioni di cui all'art. 32, comma 2, dello Statuto. In particolare:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) promuove e coordina le attività istituzionali del Dipartimento;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - d) propone al Consiglio di Dipartimento il piano annuale delle ricerche;
 - e) presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento i progetti di bilancio annuale e pluriennale, oltre al conto consuntivo corredato da una relazione sui risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
 - f) vigila sul funzionamento e sul buon andamento delle strutture e dei servizi;
 - g) è responsabile dei locali e dei beni avuti in uso al momento della costituzione del Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori straordinari, ordinari ed associati di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno secondo le modalità previste dal 4° comma del citato art. 31 dello Statuto. Dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'eventuale ulteriore elezione è possibile solo a condizione che vi sia stata una interruzione temporale corrispondente ad un intero mandato.
3. Il Direttore può designare un professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora l'assenza o l'impedimento si

protraggano per un periodo di tempo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per un intero triennio. Qualora l'assenza o l'impedimento si protraggano per un periodo di tempo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per lo scorcio del triennio accademico. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento prima considerati, si verifichino nell'ultimo anno accademico del mandato, si procede a nuove elezioni per lo scorcio dell'anno accademico e per l'intero triennio successivo.

Articolo 4 *(Il Consiglio)*

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall'art. 30, comma 1, dello Statuto. In particolare:
 - a) Approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni, di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) Adotta le decisioni a contrattare per convenzioni e contratti relativi al proprio ambito di competenza;
 - c) Prospetta le nuove esigenze di personale;
 - d) Fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
 - e) Delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al Dipartimento;
 - f) Delibera in ordine al piano annuale delle ricerche;
 - g) Delibera l'eventuale adesione a Centri interdipartimentali o interuniversitari relativi al proprio ambito disciplinare.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti afferenti al Dipartimento e dalle rappresentanze:
 - del personale tecnico ed amministrativo (l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento);
 - dei dottorandi di ricerca (l'elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi che all'atto di iscrizione abbiano optato per il Dipartimento, ai sensi dell'art. 12 comma 10 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca);
 - degli assegnisti di ricerca (l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegno di ricerca la cui attività, ai sensi del relativo contratto è ospitata presso il Dipartimento), costituite da uno, due o tre rappresentanti per ciascuna componente, a seconda che gli aventi diritto siano, rispettivamente: fino a cinque; da sei a dieci; oltre dieci.
3. Le rappresentanze di cui al presente articolo durano in carica tre anni accademici e possono essere rielette. In caso di cessazione di uno o più rappresentanti si fa luogo ad elezioni suppletive.
4. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

Articolo 5 *(Funzionamento)*

1. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal Consiglio si applica quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto.
2. Il Segretario amministrativo partecipa alla seduta del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. Gli atti del Consiglio del Dipartimento sono pubblici.

Articolo 6
(Sezioni)

1. Il Dipartimento si articola in Sezioni:
 - 1) Sezione di Chirurgia
 - 2) Sezione di Chirurgia Cardiotoracica
2. Il funzionamento delle Sezioni è disciplinato da disposizioni interne.
3. I docenti che vi aderiscono designano un coordinatore.

Articolo 7
(Attività)

1. Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente; propone l'istituzione e concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del Dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i Consigli dei corsi di studio e con gli organi direttivi delle Scuole di Specializzazione, alla relativa attività didattica nei limiti delle disposizioni vigenti e può proporre ai Consigli di Facoltà l'istituzione di Master.
2. Spetta alle Facoltà individuare l'attività didattica cui possono concorrere i Dipartimenti.
3. Il Dipartimento, inoltre, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, dello Statuto, propone l'attivazione di corsi di Dottorati di ricerca, eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le attività relative in relazione ai propri piani e programmi di sviluppo della ricerca; può avanzare richiesta, ai Consigli di Facoltà interessati, per l'attivazione di posti di ruolo di docenti nei settori scientifico disciplinari compresi nel Dipartimento medesimo.
4. Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e della autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento; può assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nel campo disciplinare ad esso proprio.
5. Alle attività del Dipartimento possono partecipare dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, visiting professors, visiting scholars e altri studiosi che operino nell'ambito di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché gli studenti ammessi a partecipare a tali attività, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Dipartimento.
E' rimessa al Consiglio di Dipartimento la possibilità di disciplinare, per specifiche esigenze, l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento e ad accedere alle sue strutture e ai suoi servizi per i soggetti non rientranti nelle categorie indicate al precedente comma.

Articolo 8
(Disciplina gestionale)

1. Al Dipartimento è attribuita una dotazione finanziaria annua.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle risorse complessive destinate alla dotazione dei Dipartimenti, provvede, su parere del Senato Accademico, alla distribuzione delle risorse sulla base dei seguenti criteri:
 - a. una quota, pari al 33% delle risorse, suddivisa in relazione al rapporto tra risorse proprie e risorse derivate dei singoli Dipartimenti, risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato;
 - b. una quota, pari al 33% delle risorse, da distribuire in base al numero dei docenti afferenti al Dipartimento al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c. una terza quota, pari al 34% del fondo, da assegnare sulla base di una valutazione della qualità dell'attività scientifica.
3. Alla dotazione ordinaria si aggiungono gli eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento ed i proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuati per conto terzi.

Articolo 9

(Disattivazione)

1. La disattivazione del Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico, nel caso in cui si verifichino una o più delle seguenti circostanze:
 - a. Il numero dei docenti afferenti, scenda sotto il numero minimo consentito per la costituzione.
 - b. Vengano meno le motivazioni della convergenza dei settori scientifico disciplinari;
 - c. Si verifichino condizioni che impediscano il buon funzionamento degli organi di Dipartimento. In tal caso, prima della disattivazione, il Rettore può nominare un commissario ad acta.
2. Il Senato Accademico delibera la disattivazione dopo aver acquisito i dati necessari in relazione ai punti a) b) c) del comma 1. In riferimento ai soli punti b) e c) è necessario acquisire preventivamente i pareri del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
3. Non potranno essere accettate successive richieste di trasferimento di afferenza verso i dipartimenti per i quali si è verificata l'esistenza del requisito per la disattivazione.
4. In caso di disattivazione, il personale docente già afferente al dipartimento deve optare, nei 15 giorni successivi alla disattivazione, per un altro Dipartimento.
5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla destinazione dei locali e dei mezzi del dipartimento disattivato, mentre i fondi di ricerca dei docenti vengono trasferiti alle strutture presso i quali sia perfezionato il loro trasferimento.
6. La disattivazione decorre dall'inizio del mese successivo all'approvazione da parte del Senato Accademico.
7. Qualora la direzione di un dipartimento in fase di disattivazione abbia scadenza prima dello scioglimento del dipartimento, la direzione è prorogata fino alla disattivazione.
8. Nel caso di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del direttore del dipartimento in fase di disattivazione, per il periodo intercorrente fra la data di cessazione del medesimo e la data di disattivazione del dipartimento, subentra nella direzione del dipartimento stesso il professore di prima fascia o, in mancanza, il professore di seconda fascia più anziano nel ruolo di appartenenza.

Articolo 10

(Mobilità)

1. Le richieste di afferenza al Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentiti il Consiglio del Dipartimento cui si intende afferire e quello di provenienza che esprimono i relativi pareri con il consenso della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il parere deve essere reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il Consiglio si sia espresso, anche a causa del mancato raggiungimento del quorum, il Senato Accademico potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nel caso in cui il Consiglio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere comunque reso definitivamente entro sessanta giorni dalla data di richiesta. L'opzione impegna gli interessati per almeno tre anni.
2. Gli eventuali trasferimenti hanno effetto dalla data della relativa delibera di approvazione.
3. Con decisione unanime del Consiglio di Dipartimento, il docente che abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità del Dipartimento e in violazione dei propri doveri istituzionali, potrà essere invitato ad afferire ad altra struttura scientifica. La suddetta decisione verrà comunicata al Senato Accademico.

Articolo 11

(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui allo Statuto, al Regolamento delle Strutture Scientifiche nonché al il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e le altre disposizioni di carattere generale o deliberate dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione.